



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 28/07/2020

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5 DEL D.L. 18 DEL 17/03/20, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24/04/20 - REVOCA PROPRIA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 66 DEL 19/12/19
-----------------	---

Prov. In. Cat. cls. F.A. Int. I. L.
30 CC 20 05/03.01 9/20

L'anno **2020**, addi **ventotto**, del mese di **Luglio**, alle ore **18:20**, in Pinerolo, nella sala del Salone dei Cavalieri, Viale Giovanni Giolitti n. 7.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

		Presenza			Presenza
1	SALVAI LUCA	PRES.	14	TAVELLA ANDREA PAOLO	PRES.
2	FAGHERAZZI AMABILE	PRES.	15	LUPASCU MARIUS DANIEL	PRES.
3	CANALE GIANCARLO	PRES.	16	POLLIO'OTTO DANIELE	PRES.
4	MAULUCCI SALVATORE	PRES.	17	MURRA GIAN MARIO	PRES.
5	BARRAL LUCA	PRES.	18	ALA FABRIZIO	PRES.
6	CARIGNANO LUIGI	PRES.	19	MUSLEH RAMI	ASS.G.
7	PITTAU GIORGIO	PRES.	20	BERTI GIUSEPPINO	PRES.
8	SOLIMANDO FRANCESCA	PRES.	21	BARBERO LUCA	PRES.
9	LENTA MONICA	ASS.G.	22	MARTINA MAURO	PRES.
10	TECCO GRAZIANO	PRES.	23	MARTIGNONI ALDO	PRES.
11	GIGLI ASSUNTA	PRES.	24	REVEL AIDA	PRES.
12	BAUDRACCO ROBERTO	PRES.	25	MANDUCA PIETRO	PRES.
13	INGHES MARCO	PRES.			

Totale Presenti: 23 Totale Assenti: 2

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Luigi CARIGNANO**.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Annamaria LORENZINO**.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: CLAPIER ANTONELLA, PEZZANO LARA, COSTARELLI FRANCESCA, PROIETTI GIULIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5 DEL D.L. 18 DEL 17/03/20, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24/04/20 - REVOCA PROPRIA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 66 DEL 19/12/19
-----------------	---

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, cede la parola al sindaco sig. Luca SALVAI per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Indi il presidente, cede la parola ai consiglieri sig.ri: Luca BARBERO, Giuseppino BERTI e al sindaco sig. Luca SALVAI.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 62, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Part. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Part. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668 del succitato art. 1 della 147 del 27/12/2013 e s.m.e i. che disciplinano la TARI;
- il successivo comma 683 che recita: “ Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia....”.

Visto l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, abrogando il comma 4 dell' articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visti inoltre:

- Part. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- Part. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Preso atto che ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.L. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020, è stato differito al 31 luglio 2020.

Visti:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stata elaborata una nuova metodologia per la determinazione dei costi del servizio rifiuti a livello nazionale, da applicare già per l'anno 2020, prevedendo parametri per l'individuazione dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti ammessi a riconoscimento tariffario e regole definite ed univoche per la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) attraverso il parziale superamento (pur confermandone le linee generali) del DPR 158/99, che di fatto viene così ad essere sostituito per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF;
- la delibera n. 238/2020 del 23/06/2020 "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che introduce misure correttive per la predisposizione dei PEF per l'anno 2020.

Preso atto che l'articolo 107, comma 5, del già richiamato D.L. n. 18/2020 recita: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Visto lo stato di emergenza in corso sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario per insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ed i conseguenti provvedimenti adottati contenenti varie tipologie di misure restrittive per fronteggiare il rischio di contagio che hanno prodotto effetti negativi sul tessuto socio-economico e sull'intero ciclo economico, mettendo in difficoltà sia il sistema produttivo che le famiglie.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, sostenere in questa fase i cittadini e l'economia locale avvalendosi della facoltà introdotta dal già richiamato articolo 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 che consente di confermare, per l'anno 2020, le tariffe approvate per l'anno 2019, al fine di evitare aumenti delle tariffe TARI che deriverebbero dall'adozione del PEF in base ai criteri di cui alle già richiamate deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 238/2020.

Dato atto che nel bilancio di previsione 2020 la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nella misura determinata per l'anno 2019.

Dato inoltre atto che, come previsto dal già richiamato art. 107, comma 5, D.L. 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del PEF in base ai nuovi criteri ARERA che conterrà l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

Preso atto che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 66 del 19/12/19, avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione Piano finanziario e tariffe anno 2020", aveva approvato le tariffe della

Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 come risultante dal Piano Tecnico Finanziario dei servizi d'igiene ambientale approvato dall'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese con Deliberazione n. 11 del 18/11/19, che non teneva però conto dei nuovi criteri per la determinazione dei costi del ciclo dei rifiuti previsti da AREARA con le già citate deliberazioni n. 443/2019 e n. 238/2020 e aveva stabilito di effettuare la riscossione della TARI in n. 2 rate, aventi rispettivamente le scadenze del 31/05/2020 e del 31/10/2020, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/05/2020.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precedentemente esposto, di revocare la propria deliberazione n. 66 del 19/12/19 avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione Piano finanziario e tariffe anno 2020".

Richiamato l'art. 25, comma 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) che recita "Gli importi dovuti sono riscossi in un numero non inferiore a due e non superiore a quattro rate. E' sempre consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Con la delibera di approvazione delle tariffe verranno annualmente definite il numero delle rate e delle relative scadenze".

Ritenuto, alla luce della situazione di emergenza sanitaria in corso stabilire, per l'anno 2020, che la riscossione della TARI dovrà essere effettuate in due rate aventi rispettivamente scadenze del 31/10/2020 e del 31/12/2020, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2020 differendo pertanto i termini consueti di scadenza delle rate stabiliti in data 31 maggio e 31 ottobre di ogni anno.

Considerato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.. ecc.....";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati".

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5° Commissione Consiliare nella seduta del 22/07/2020.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Aida REVEL, Giancarlo CANALE, Luca BARBERO, Salvatore MAULUCCI, Amabile FAGHERAZZI, Mauro MARTINA, Aldo MARTIGNONI e Pietro MANDUCA.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse e la parte narrativa del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di revocare la propria deliberazione n. 66 del 19/12/19 avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione Piano finanziario e tariffe anno 2020".
- 3) Di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 esercitando la facoltà di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18 del 17/03/20, convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, confermando ed adottando le tariffe già stabilite ed approvate per l'anno 2019 con propria deliberazione n. 87 del 27/12/2018, come riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che le tariffe della TARI di cui al precedente punto 3) sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo.
- 5) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2020 la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nella misura determinata per l'anno 2019.
- 6) Di dare atto che, entro il prossimo 31 dicembre, si provvederà alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 in base ai nuovi criteri ARERA e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni al massimo, a decorrere dal 2021.
- 7) Di stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2020 verrà effettuata in due rate, aventi rispettivamente le scadenze del 31/10/2020 e del 31/12/2020, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2020.
- 8) Di stabilire che, per poter beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della TARI, l'importo dell'attestazione I.S.E.E. non deve superare l'importo di € 8.500,00.
- 9) Di dare altresì atto che le riduzioni concesse a favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi dell'art.1, comma 660 della L.147/2013, quantificate in € 36.370,00, trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2020, nella Missione 12 - Programma 05, attraverso apposita autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
- 10) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 11) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento:
 - hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
 - diventeranno efficaci dalla data di pubblicazione della presente deliberazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Luigi CARIIGNANO

(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annamaria LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente)